



RE.VE

REGOLAMENTO del VERDE

REGOLAMENTO EDILIZIO

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO DEL VERDE

APPROVAZIONE
Delibera C.C. n° 48 del 22/06/2023



**Comune
di Modena**

SINDACO

Giancarlo Muzzarelli

ASSESSORA AD AMBIENTE, AGRICOLTURA, MOBILITÀ SOSTENIBILE

Alessandra Filippi

DIRETTRICE GENERALE

Valeria Meloncelli

DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Maria Sergio

DIRIGENTE DEL SERVIZIO VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA - coordinamento attività

Saverio Cioce

GRUPPO DI LAVORO

Marta Guidi

Fabio Alberti

Simona Rotteglia

Annalisa Lugli

Paola Dotti

Anna Pratissoli

SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Susanna Pivetti

Marco Bisconti

hanno contribuito i seguenti Settori e Servizi del Comune di Modena:

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'

Roberto Pieri

Marcello Mestucci

Alberto Caiti

Elisa Lupi

SERVIZIO TRASFORMAZIONI EDILIZIE E ATTIVITA' PRODUTTIVE - Corrado Gianferrari

SERVIZIO VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA - Marco Stasino

SEGRETERIA GENERALE, UFFICIO SUPPORTO ATTIVITÀ CONSILIARI E ATTI AMMINISTRATIVI

Maria Capalbo Gabriele

SETTORE SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE

Claudio Forghieri

POLIZIA LOCALE, SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Annalisa Giunti

Sommario

Sommario	3
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	5
Articolo 1. Principi e finalità	5
Articolo 2. Ambito di applicazione	5
Articolo 3. Definizioni.....	6
Articolo 4. Oggetto della tutela.....	7
TITOLO II – PROMOZIONE DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL VERDE, PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE ALLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	8
Articolo 5. Norme per l’uso e la salvaguardia dei parchi e giardini pubblici.....	8
Articolo 6. Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde	8
Articolo 7. Il cittadino, le associazioni e gli organismi di consultazione	8
Articolo 8. Cura del verde pubblico da parte di privati e sponsorizzazioni	9
TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO VEGETALE	10
Articolo 9. Norme per la difesa delle piante	10
Articolo 10. Disciplina delle pavimentazioni nelle aree di rispetto degli alberi.....	10
Articolo 11. Esecuzione di scavi	11
Articolo 12. Tutela degli alberi in presenza di cantieri pubblici e privati.....	12
Articolo 13. Danneggiamenti	12
Articolo 14. Difesa e cura fitosanitaria	14
Articolo 15. Disposizioni per la tutela degli alberi di pregio di rango comunale	14
Articolo 16. Disposizioni per la tutela degli alberi monumentali.....	15
TITOLO IV - ABBATTIMENTI	17
Articolo 17. Abbattimento ordinario.....	17
Articolo 18. Abbattimento urgente.....	18
Articolo 19. Abbattimento per interventi di trasformazione edilizia e urbanistica	19
Articolo 20. Abbattimento non autorizzato	19
Articolo 21. Condizioni generali delle autorizzazioni e obbligo di esibizione	19
TITOLO V - SOSTITUZIONI E NUOVI IMPIANTI	20
Articolo 22. Sostituzione di esemplari abbattuti e nuovi impianti	20
Articolo 23. Sostituzioni e monetizzazione	21

TITOLO VI - POTATURE	22
Articolo 24. Potature e rimonde ordinarie.....	22
Articolo 25. Potatura straordinaria di contenimento della chioma e di risanamento.....	23
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	25
Articolo 26. Vigilanza.....	25
Articolo 27. Sanzioni	25
Articolo 28. Indennizzi per danni o ripristini del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato nelle aree verdi.....	25
Articolo 29. Abrogazioni.....	25
ALLEGATO A.....	27
Classificazione delle specie arboree e arbustive in relazione al contesto territoriale.	27
GRUPPO 1 – Specie arboree e arbustive autoctone e/o di rilevante interesse ecologico e storico testimoniale e/o frequenti nei contesti urbani.	27
GRUPPO 2 – Specie arboree a rapida crescita, alloctone e/o localmente infestanti.....	30
Elenco delle specie arboree più comuni suddivise in classi di grandezza	31
ALLEGATO B. Calcolo degli indennizzi dovuti per danneggiamenti al patrimonio vegetale	34
STIMA DEL VALORE DELL'ALBERO.....	34
STIMA DELL'INDENNIZZO	36

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1. Principi e finalità

1. Il presente Regolamento è redatto in conformità ai principi ed alle finalità stabilite dalla legge n. 10 del 14 gennaio 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, e in applicazione delle Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano, Comitato per lo sviluppo del verde pubblico MATTM 2017, e in coerenza con la delibera di consiglio comunale di approvazione dell'atto di indirizzo del piano del verde n. 57 / 2020 del 4/12/2020 la quale proponeva di sviluppare un insieme di strumenti tecnici che promuovessero la tutela e la valorizzazione del verde comunale attraverso la redazione del Censimento del verde pubblico, del Piano e del Regolamento del Verde.
2. Il patrimonio vegetale è una componente essenziale del paesaggio, tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente, l'igiene e la qualità della vita, in quanto esplica un compito basilare nel ciclo dell'acqua, nella formazione e conservazione dei suoli, nell'assorbimento dell'anidride carbonica, contribuisce alla riduzione delle polveri e degli inquinanti atmosferici, al miglioramento del microclima, fornisce ambienti per la vita animale ed è fondamentale per la conservazione ed il miglioramento della biodiversità. La vegetazione svolge inoltre un ruolo fondamentale nel migliorare la qualità urbana, la socialità e il benessere psico-fisico dei cittadini. Il verde urbano nel suo complesso, sia pubblico che privato, contribuisce a contrastare la crisi climatica e rientra fra gli elementi individuati dal Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima 2030 per migliorare la capacità di adattamento climatico. In tal senso il sistema del verde cittadino, sia pubblico che privato, si è rivelato una risorsa preziosa ed insostituibile nel corso dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia.
3. Il presente Regolamento intende tutelare e valorizzare il patrimonio vegetale finalizzando la cura del verde al benessere delle piante e alla prevenzione dei rischi legati alla stabilità degli alberi. In questo senso rimarca l'importanza della disponibilità di suolo e degli interventi di desigillazione delle superfici.
4. Il presente Regolamento intende promuovere la cultura del verde come bene comune, stimolando la partecipazione attiva di tutti i cittadini singoli, associati e di soggetti professionali, interessati ad attività di sviluppo, tutela, gestione delle aree verdi comunali, nonché di promozione dei valori che sottendono alla cura del verde. In tal senso al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa nonché una maggiore qualità dei servizi prestati, il Comune può avviare procedure di collaborazione così come definite dalla normativa in vigore e segnalare sul sito web del comune iniziative, pubblicazioni, legate alla progettazione, gestione e cultura del verde.
5. Il presente Regolamento costituisce uno strumento che concorre all'attuazione della Strategia per la Qualità urbana ed ecologico ambientale definita con il Piano Urbanistico Generale, ed in particolare nel perseguimento degli obiettivi di rigenerazione urbana, rinaturazione e permeabilità dei suoli e nel contrasto agli effetti del cambiamento climatico.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ogni disposizione o norma a carattere regolamentare riguardante il verde pubblico e privato è sostituita da quanto in esso contenuto nelle parti da questo disciplinate.

Articolo 2. Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio Comunale ad esclusione delle aree e degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

- a) i territori coperti da foreste e da boschi tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 42/2004;
- b) le aree di pertinenza degli alvei e degli argini fluviali, soggette ad interventi finalizzati all'efficienza idraulica delle reti di scolo, di regimazione delle acque e di irrigazione, fossi, canali e rii, comprese le fasce fluviali intese quali ripe e sponde direttamente interessate dal deflusso delle acque;
- c) i boschi e le aree forestali ai sensi del D.lgs. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", e l'ambito di applicazione del Regolamento Forestale Regionale, per il quale si rinvia alle norme medesime;
- d) le aree di "Forestazione urbana" come individuate nella cartografia del Piano Urbanistico Generale e rilevate nel Censimento del verde del Comune di Modena, soggette al Regolamento Forestale Regionale e dotate di uno specifico piano di gestione;
- e) le colture arboree riconducibili all'ambito produttivo agricolo in atto o a fine ciclo, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di impresa, quali l'arboricoltura da frutta o da legno e i vivai;
- f) interventi edilizi privati soggetti a titolo abilitativo;
- g) Orti botanici universitari e istituti di ricerca agraria e forestale;
- h) le piante da frutto.

Articolo 3. Definizioni

1. Classi di grandezza (cfr. allegato A per le classi di grandezza delle specie più diffuse)

In base alla dimensione potenziale della chioma e all'altezza a maturità, gli alberi si classificano come di seguito:

- 1° grandezza: raggio della chioma a maturità maggiore di metri 6; sviluppo in altezza a maturità maggiore di 18 metri;
- 2° grandezza: raggio della chioma a maturità tra metri 3 e metri 6; sviluppo in altezza a maturità tra 12 metri e 18 metri;
- 3° grandezza: raggio della chioma a maturità minore di metri 3; sviluppo in altezza a maturità tra 4 e 12 metri.

2. Alberi di pregio di rango comunale

Esemplari aventi dimensioni del tronco misurato a m 1,30 di altezza dal colletto superiore a:

- a. 60 cm di diametro (pari a 188 cm di circonferenza) per specie appartenenti ai gruppi 1 dell'Allegato A del presente regolamento;
- b. 100 cm di diametro (pari a 315 cm di circonferenza) per specie appartenenti al gruppo 2 dell'Allegato A.

3. Alberi monumentali (rappresentati nella tav. VT2.2 del PUG)

- a. alberi monumentali di cui all'art. 136, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n°42/2004 e all'art. 7 della Legge n. 10/2013 e loro successive modifiche
- b. Esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale individuati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 2/1977;

4. Aree di rispetto

Si definisce 'Area di rispetto' di un albero lo spazio inscritto in una circonferenza di raggio misurato dal colletto e determinato in funzione dello sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, come di seguito specificato:

- 1° grandezza = m 4 di raggio
- 2° grandezza = m 2 di raggio
- 3° grandezza = m 1,5 di raggio
- alberi di pregio comunale = m 5
- alberi monumentali = m 20 (Linee guida AMI, 15 marzo 2020)
- siepi tutelate (art. 4, comma 4) = m 1

Articolo 4. Oggetto della tutela

1. Tutti gli alberi del territorio comunale di Modena ne costituiscono il patrimonio vegetale ed ambientale e come tali devono essere gestiti e curati secondo le migliori tecniche agronomiche e di arboricoltura.

2. Il presente Regolamento tutela gli alberi che in base alla specie e alla dimensione del fusto misurata a m 1,30 da terra, abbiano le seguenti caratteristiche:

a. *Alberi con diametro non inferiore a:*

i. *20 cm di diametro, pari a 63 cm di circonferenza, appartenenti alle specie elencate nei gruppi 1 dell'allegato A;*

ii. *50 cm di diametro, pari a 157 cm di circonferenza, appartenenti alle specie elencate nel gruppo 2 dell'allegato A;*

b. Gli alberi di pregio e monumentali di cui al precedente art. 3, commi 2 e 3.

c. Alberi a portamento policormico qualora la somma dei diametri dei singoli fusti (con diametro superiore a cm 10) sia maggiore di quello indicato nei precedenti commi.

3. Devono intendersi inoltre tutelati dal presente Regolamento, in deroga ai limiti dimensionali precedenti, gli alberi di nuovo impianto o in sostituzione compensativa di esemplari abbattuti per il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela. Si intendono in particolare tutelati gli alberi messi a dimora per l'assolvimento dell'indice RIE (Riduzione Impatto Edilizio) di cui all'art. 3.3.5 delle norme del Piano Urbanistico Generale (PUG).

4. Il presente Regolamento tutela le siepi ricadenti all'interno del Territorio Urbanizzato individuato dal PUG e rappresentato nelle tavole DU2, intese quali formazioni vegetali lineari composte da specie arbustive e arboree di origine naturale o antropica, aventi larghezza media minima di 3 metri misurata come proiezione al suolo e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza.

TITOLO II – PROMOZIONE DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL VERDE, PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE ALLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

Articolo 5. Norme per l'uso e la salvaguardia dei parchi e giardini pubblici

1. Il presente regolamento promuove la funzione culturale, sociale e ricreativa che il verde assolve, garantendone a tutti il godimento senza disturbi causati da attività ed usi impropri, nonché salvaguardando l'ambiente ed il patrimonio vegetale da danni causati da comportamenti scorretti.
2. A tutte le aree verdi pubbliche non recintate è dato libero accesso nel corso delle ventiquattro ore, fatte salve diverse disposizioni dell'Amministrazione comunale.
3. Le aree verdi pubbliche recintate sono aperte secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi. Riguardo all'accesso, alla mobilità e alle attività consentite nel verde pubblico, si rinvia al vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 6. Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde

1. Compito prioritario dell'Amministrazione Comunale è informare le cittadine e i cittadini, gli operatori del verde e i soggetti economici che operano sul territorio comunale degli obiettivi e dei contenuti del Regolamento del Verde.
2. Obiettivi principali dell'Amministrazione sono:
 - informare relativamente ai contenuti del Regolamento del verde e degli altri strumenti per la salvaguardia del verde, esistenti a livello comunale e sovraordinato;
 - sensibilizzare sulla tutela del verde pubblico e privato;
 - promuovere una cultura del verde come patrimonio pubblico;
 - stimolare il protagonismo dei cittadini nella cura del verde pubblico e privato e nella collaborazione con i soggetti che si occupano di vigilanza;
 - promuovere attività di formazione per migliorare la qualità degli interventi sul verde.

Articolo 7. Il cittadino, le associazioni e gli organismi di consultazione

1. Le cittadine e i cittadini, parte attiva dell'attuazione dei contenuti del presente regolamento per l'incremento del valore ambientale, sono chiamati non solo a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela e rispetto dell'ambiente, ma anche a proporre azioni per il suo incremento per la tutela e il rispetto dell'ambiente.
2. Il Comune di Modena promuove forme di partecipazione delle cittadine e dei cittadini, in forma individuale o tramite Associazioni, alle attività di tutela, progettualità e valorizzazione del verde.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale per la cura e la gestione condivisa delle aree a verde pubblico è disciplinata da apposito Regolamento comunale.

Articolo 8. Cura del verde pubblico da parte di privati e sponsorizzazioni

1. Nell'intento di permettere e regolamentare la partecipazione diretta di cittadine e cittadini attivi alla cura del verde pubblico, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di affidare ad essi interventi di piantagione, cura e gestione condivisa di aree verdi ai sensi del l'apposito Regolamento comunale vigente.
2. Le attività di cura del verde possono essere inerenti interventi di manutenzione di aree verdi e di arredi, sistemazioni a verde, incremento del patrimonio arboreo e arbustivo, gestione di servizi collegati alle aree verdi, ecc. Le attività di cura del verde possono essere inerenti interventi di manutenzione di aree verdi e di arredi, sistemazioni a verde, interventi di desigillazione, incremento del patrimonio arboreo e arbustivo, gestione di servizi collegati alle aree verdi.
3. Il Comune ai sensi della normativa vigente può attivare iniziative di sponsorizzazione da parte di soggetti imprenditoriali allo scopo di promuovere attività e interventi di manutenzione e/o nuova sistemazione di aree verdi comunali, quali la cura e l'incremento del patrimonio arboreo pubblico, la riqualificazione e/o la manutenzione di aree verdi, aree gioco/fitness, aree cani, la realizzazione e gestione di aiuole fiorite, la dotazione di arredi, ecc.
4. Le procedure di affidamento, relative ai patti di collaborazione, di sponsorizzazione, convenzione saranno definite di volta in volta con apposita delibera di Giunta comunale su proposta del settore competente.
5. Il Comune promuove e può attivare forme di incentivazione alla realizzazione di aree boscate su terreni privati allo scopo di dare ulteriore impulso all'attuazione della rete ecologica comunale.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO VEGETALE

Articolo 9. Norme per la difesa delle piante

1. L'obiettivo prioritario del presente regolamento è garantire la massima espressione dei benefici che il patrimonio vegetale cittadino fornisce, attraverso la salvaguardia dell'integrità biologica e del portamento delle piante. Gli interventi sugli alberi o nelle loro aree di rispetto che ne alterino l'integrità biologica ed il portamento, ad eccezione di quelli in forma obbligatoria, riducono i benefici che questi forniscono e aumentano il livello di rischio di cedimenti strutturali nel medio e nel lungo periodo.
2. La tutela e la cura degli alberi, l'adozione di corrette pratiche colturali e delle dovute accortezze nell'esecuzione di lavori edili e scavi che interessino le aree di rispetto degli alberi, riducono al minimo il livello di rischio massimizzando i benefici ambientali del patrimonio vegetale cittadino. In tal senso occorre operare nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi articoli dal 10 al 13 per quanto concerne la disciplina delle pavimentazioni, degli scavi e della salvaguardia dai danneggiamenti, nonché delle disposizioni sulle potature di cui al successivo titolo VI.
3. Le aree di rispetto degli alberi e delle siepi tutelate ai sensi del precedente art. 4, sono oggetto di salvaguardia e pertanto non possono essere soggette ad interventi di scavo, costruzione, compattazione, impermeabilizzazione o altre opere che ne peggiorino la funzionalità biologica, fatti salvi i casi di cui ai successivi articoli.
4. Qualsiasi lavorazione che interessi la zona del colletto degli alberi non deve comportare riporto o scavo di terreno attorno allo stesso per uno spessore superiore a cm 15.

Articolo 10. Disciplina delle pavimentazioni nelle aree di rispetto degli alberi

1. Per la vitalità delle piante, in particolare degli alberi e arbusti, è importante salvaguardare l'area di rispetto, che costituisce lo spazio vitale necessario per la salute della pianta e non deve essere interessata dalla posa di pavimentazioni.
2. Negli interventi di nuova costruzione, rifacimento o manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi, percorsi pedonali o ciclabili, parcheggi e pavimentazioni in genere, qualora non esistano soluzioni progettuali che consentano di salvaguardare l'area di rispetto degli alberi e delle siepi, occorre rispettare lo spazio vitale minimo attorno al colletto mantenendo un adeguato margine di terreno nudo o inerbito che consenta lo sviluppo naturale del fusto proporzionale alla classe di grandezza dell'albero, ed utilizzare pavimentazione superficiale permeabile quale ad esempio griglie "salva-piante", o materiale inerte drenante.
3. La superficie permeabile complessiva attorno alla pianta, sia a terreno libero che interessata da pavimentazione drenante, di norma deve raggiungere una superficie minima non inferiore alle seguenti dimensioni:

• Alberi di 1° grandezza e di pregio comunale	mq 10
• Alberi di 2° grandezza	mq 6
• Alberi di 3° grandezza	mq 4
4. La realizzazione di pavimentazioni nell'area di rispetto delle piante monumentali è sottoposta alle disposizioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

5. Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riprogettazione su pavimentazioni impermeabili esistenti, è consentito mantenere superfici permeabili inferiori alle dimensioni di cui al comma 3 precedente purché sia garantita l'integrità del colletto e una superficie permeabile di ampiezza indicativamente non inferiore a cm 100 attorno allo stesso e comunque a condizione che la situazione sia migliorativa delle condizioni precedenti.

6. Le opere di sostegno di cordoli, elementi costruttivi e di contenimento del terreno devono essere realizzate in modo da non danneggiare gli apparati radicali delle piante con scavi rettilinei, ed attuando preferibilmente modalità di fondazione di tipo puntiforme (ad esempio plinti).

Articolo 11. Esecuzione di scavi

1. Il presente Regolamento aggiorna e integra quanto già previsto nel vigente *'Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo e ripristino nelle aree pubbliche o di uso pubblico'*, e nel *'Disciplinare per l'esecuzione di lavori di scavo e ripristino nelle aree pubbliche'* di cui all'art. 7 del suddetto Regolamento, che si intende abrogato limitatamente alle seguenti disposizioni:

- art. 10.3 "Tutela del verde": si intende sostituita la definizione delle distanze di rispetto delle "aree di tipo a)" e delle "alberature monumentali di specie Platano e Quercia";
- art. 11 "Criteri di stima dei danni al verde pubblico": si intende sostituita la metodologia di calcolo degli indennizzi per danneggiamenti agli apparati radicali come definito nell'allegato B al presente Regolamento.

2. Nell'esecuzione di scavi necessari alla realizzazione di opere, manufatti o di nuove reti tecnologiche interrato (tubazioni di gas o acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.), occorre se possibile operare al di fuori della distanza definita dall'area di rispetto delle piante di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Nell'esecuzione di qualsiasi scavo in aree verdi, ed in particolare nei casi in cui si debbano necessariamente intercettare gli apparati radicali, si devono osservare le seguenti precauzioni:

- a. massima cura ed attenzione all'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici primarie. Nei casi in cui si intervenga nelle aree di rispetto delle piante, occorre effettuare lo scavo a mano e qualora sia necessario recidere le radici, è obbligatorio operare con un taglio netto, opportunamente disinfettato con prodotti fungostatici;
- b. nel caso in cui l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress idrico della pianta, dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad esempio il rivestimento con geojuta);
- c. indipendentemente dalla durata dei lavori, gli scavi che abbiano interessato gli apparati radicali andranno riempiti con una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida.

3. Il progetto dell'opera da realizzare, anche ai fini dell'ottenimento delle eventuali necessarie autorizzazioni, approvazioni, concessioni o occupazioni di suolo pubblico (per le quali si rimanda al vigente Regolamento comunale sugli scavi), dovrà contenere una planimetria di dettaglio in scala 1:500 o 1:200 delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e di un rilievo della vegetazione esistente con indicata l'area di rispetto di ciascuna pianta, come definita all'art. 3.

4. Nei casi in cui a fronte di validi e documentati motivi, sia necessario eseguire scavi nell'area di rispetto degli alberi, i committenti dovranno, nell'ambito del procedimento finalizzato all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, approvazioni, concessioni o occupazioni di suolo pubblico, presentare all'Amministrazione comunale un progetto corredato da planimetrie di dettaglio almeno in scala 1:200, evidenziando le porzioni di scavo in deroga ricadenti all'interno dell'area di rispetto degli alberi. Il progetto

dovrà contenere una relazione a firma di un tecnico abilitato alla professione di agronomo o forestale e iscritto all'Ordine professionale corrispondente qualora liberi professionisti, che ponga in evidenza le interferenze dei lavori con gli apparati radicali e le soluzioni adottate per la tutela dei alberi anche in funzione della pubblica incolumità. A salvaguardia degli apparati radicali e della staticità delle piante, il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente adottare tutte le prescrizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione comunale nella concessione allo scavo.

5. Al termine dei lavori di cui al comma 4 qualora gli scavi abbiano interessato le aree di rispetto degli alberi, il soggetto autorizzato dovrà presentare una valutazione della stabilità a firma di un tecnico abilitato alla professione di agronomo o forestale e iscritto all'Ordine professionale corrispondente qualora liberi professionisti, attestante che i lavori eseguiti non hanno prodotto danni radicali tali da precludere, nel medio e lungo periodo, la stabilità degli alberi interessati dall'intervento.

6. Qualora nel corso dei lavori siano stati procurati danni all'apparato radicale di uno o più alberi di proprietà comunale, contestati e verbalizzati, i danni procurati, saranno indennizzati a spese del responsabile sulla base delle modalità di stima del danno di cui all'allegato B del presente Regolamento. Qualora i danni prodotti siano tali da provocare accertata instabilità degli alberi interessati, il Committente e/o la Direzione dei Lavori, dovranno procedere autonomamente e tempestivamente all'adozione di tutti gli interventi volti alla tutela della pubblica incolumità, incluso l'eventuale abbattimento, dandone comunicazione all'Amministrazione comunale.

7. Laddove l'intervento per motivi tecnici e di spazi disponibili, debba necessariamente interessare l'area di rispetto di uno o più alberi, sarà valutato positivamente l'utilizzo di tecniche di perforazione sotterranea teleguidata "NO-DIG".

Articolo 12. Tutela degli alberi in presenza di cantieri pubblici e privati

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di salvaguardare in ogni modo, tramite mezzi di difesa, la vegetazione esistente e con particolare attenzione a quella di pregio, evitando danneggiamenti alle superfici a copertura vegetale e lesioni alle parti aeree e agli apparati radicali delle piante.

2. All'interno delle aree di rispetto delle alberature il transito di mezzi pesanti è consentito solo previa apposizione di idoneo materiale di protezione del terreno dalla costipazione.

3. Nei cantieri tutti gli alberi isolati devono essere protetti su tutti i lati esposti all'area di manovra dei mezzi d'opera mediante idonee soluzioni tali da non arrecare danneggiamenti alla corteccia ed alle radici. Non dovranno essere inseriti nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili. Le aree in cui siano presenti gruppi o macchie arboree e/o arbustive poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide delimitando l'area di rispetto delle piante fino al termine dei lavori.

4. Nel caso in cui nell'ambito di un cantiere vengano accertati danni ad uno o più alberi pubblici, saranno applicate le disposizioni di cui al successivo art. 13.

Articolo 13. Danneggiamenti

1. Sono vietate tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata, quali in particolare:

- a. provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo;
- b. versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di rispetto degli alberi e degli arbusti costituenti siepi;

- c. provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di rispetto delle alberature e delle siepi;
- d. impermeabilizzare l'area di rispetto degli alberi e di altre aree verdi adiacenti alle siepi;
- e. affiggere direttamente sulle piante cartelli, manifesti e simili, mediante l'utilizzo di chiodi, tasselli, filo di ferro o altre tecniche dannose come l'apposizione di arredi o similari di materiale non estensibile attorno al fusto;
- f. riportare nelle aree di rispetto delle piante ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a cm 15;
- g. asportare terriccio dalle aree di rispetto degli alberi per uno spessore superiore a cm 15, evitando l'esposizione delle radici;
- h. depositare materiali di qualsiasi tipo (ad esempio per attività produttive o commerciali, cantieri ecc.) e/o determinare il costipamento del terreno con il transito di mezzi a motore all'interno delle aree di rispetto delle alberature;
- i. realizzare nuovi impianti di illuminazione installati su pali di sostegno posti nell'area di rispetto degli alberi, e in posizione tale da interferire con la chioma delle alberature che ne limiterebbe l'efficacia, fatti salvi i casi in cui non sussistano alternative;
- j. eseguire scavi di qualsiasi natura nell'area di rispetto delle alberature, ad esempio per l'installazione di sostegni per la segnaletica stradale, l'installazione di manufatti e cabine relative ad impianti energetici, per telecomunicazioni e simili, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11;
- k. installare segnaletica pubblicitaria.
- l. l. riguardo alle piante di proprietà pubblica, installare, con carattere permanente, catene luminose sui tronchi e sulle chiome degli alberi, fermo restando la possibilità di installazioni temporanee quali, a titolo esemplificativo, quelle natalizie.

2. In sede di rilascio di titoli edilizi o di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico relativamente alle aree verdi pubbliche o d'uso pubblico deve essere valutato il progetto rispetto al comma precedente e, ove necessario, impartite le necessarie prescrizioni volte alla tutela e valorizzazione di siepi e delle alberature e la permeabilità dei suoli, mediante acquisizione di apposito parere del competente ufficio comunale. Ogni elemento presente nelle aree di rispetto degli alberi e delle siepi, o d'uso delle aree permeabili che non sia stato oggetto di atto di assenso comunque denominato da parte dell'amministrazione deve ritenersi vietato, con l'immediato ripristino e l'erogazione delle sanzioni previste dai regolamenti vigenti.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 27 del presente Regolamento e dalle norme di legge in materia, i danni agli alberi pubblici comunali causati da comportamenti colposi o dolosi, contestati e verbalizzati, sono soggetti a indennizzo ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento, calcolato secondo quanto disposto dall'allegato B. L'indennizzo è dovuto anche in caso di incidente stradale. In questo ultimo caso, la Polizia Locale o qualsiasi altro organo di pubblica sicurezza, dovrà darne comunicazione all'Ufficio competente per la determinazione del valore corrispondente.

4. Gli interventi che compromettano la vitalità delle piante, esponendole al rischio di cedimenti strutturali e a patologie, o ne alterino in modo permanente l'integrità biologica e funzionale, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti, e pertanto soggetti alle sanzioni e agli indennizzi secondo quanto previsto agli artt. 27 e 28 del presente Regolamento, oltre alla corresponsione di eventuali costi sostenuti per la rimozione della pianta.

Articolo 14. Difesa e cura fitosanitaria

1. Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale, è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato, nelle modalità previste dalla normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario Regionale.
2. Tra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
 - a. la scelta di specie adeguate al contesto di messa a dimora e l'impiego di piante sane;
 - b. la difesa delle piante da danneggiamenti;
 - c. l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - d. il rispetto delle aree di rispetto indicate dal presente Regolamento;
 - e. l'eliminazione o la riduzione allo stretto necessario degli interventi di potatura.
 - f. Per mitigare i disagi provocati da insetti ritenuti dannosi per le piante o per l'uomo e per (ad es. processionaria del pino ecc.) e contenerne le infestazioni, debbono essere rispettate le norme vigenti e le corrette modalità di intervento, adottando le necessarie misure di protezione.
4. In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o privata, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da malattie da funghi, batteri o virus o da traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario sentito il Servizio Fitosanitario Regionale.
5. La lotta contro parassiti, patogeni e infestanti deve essere realizzata ricorrendo a criteri culturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche non tossiche per l'uomo e per gli animali ed a basso impatto ambientale.
6. Sono vietati tutti i trattamenti durante giornate di vento e in prossimità di scuole, edifici pubblici, giardini scolastici e strutture sociosanitarie. In caso di necessità l'intervento potrà essere eseguito solo previa ordinanza di regolamentazione dell'accesso all'area e installazione di adeguata segnaletica monitoria.
7. Sono vietati i trattamenti fitosanitari su alberature pubbliche e private in occasione di fioritura anche con l'ausilio dell'endoterapia.
8. Sono vietati i diserbi chimici (ad es. *glyphosate* e simili) nei giardini di ogni tipo, fossi, banchine stradali e aree gioco. La lotta alle erbe infestanti deve essere effettuata meccanicamente o con mezzi fisici (calore, schiume a caldo, etc).

Articolo 15. Disposizioni per la tutela degli alberi di pregio di rango comunale

1. Gli alberi di pregio comunale definiti all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento, sono soggetti a particolari tutele e pertanto qualsiasi intervento riveste carattere di eccezionalità. È ammessa l'ordinaria rimonda del secco senza necessità di autorizzazione.

2. Gli alberi di pregio comunale possono essere abbattuti previa autorizzazione, esclusivamente per le motivazioni previste al successivo art. 17, comma 2, esclusa la lett. c), o per motivi di pericolo imminente di cui all'art. 18. L'abbattimento di un albero di pregio è condizionato all'impianto compensativo nel rapporto almeno di 1:2, secondo le disposizioni del successivo art. 22.
3. Gli interventi di potatura ammessi ai sensi del Titolo VI del presente Regolamento sono soggetti ad autorizzazione espressa da parte del Comune, secondo le modalità ivi definite.
4. Ai fini dell'abbattimento il proprietario o avente titolo dovrà presentare apposita istanza secondo le modalità di cui al successivo art. 17, e potrà procedere con l'intervento solo previa espressione positiva da parte del comune, non applicandosi per gli alberi di pregio l'istituto del silenzio assenso di cui al comma 3 dell'art. 17. L'istanza e l'istruttoria devono valutare con criterio di proporzionalità le motivazioni dell'abbattimento rispetto alla particolare tutela delle alberature di pregio. Nei casi in cui l'istanza non sia supportata da motivazioni idonee a legittimare l'autorizzazione all'abbattimento, l'Ufficio competente comunica al richiedente i motivi ostativi e adotta il provvedimento negativo i sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990.
5. Gli interventi su alberi di pregio eseguiti per conto del Comune in aree pubbliche non sono soggetti ad autorizzazione ma vanno eseguiti sotto stretta sorveglianza del Servizio competente, eventualmente sentito il Servizio Fitosanitario Regionale. Per gli esemplari di genere *Platanus*, anche se privati, è necessario ottenere l'autorizzazione da parte del Servizio Fitosanitario Regionale.
6. Sono consentiti interventi sugli esemplari allevati per anni in forma obbligata e per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità.
7. Gli interventi dovranno essere eseguiti da Ditte qualificate, iscritte alla Camera di Commercio e dotate di personale con qualifica di Arboricoltore preferibilmente attraverso certificazione riconosciuta dalla Società Italiana di Arboricoltura, quale ad esempio ETW ed ETT (*European Tree Worker/Technician*) o altre che forniscano una valutazione misurabile delle conoscenze e delle competenze necessarie per fornire una cura adeguata agli alberi.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato dal Comune, sono considerati violazioni al presente Regolamento e di conseguenza soggetti alle sanzioni previste e agli obblighi di ripristino e/o indennizzo di cui al presente Regolamento.

Articolo 16. Disposizioni per la tutela degli alberi monumentali

1. Sono sottoposti a tutela rafforzata ai sensi di specifiche norme regionali o statali gli esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale individuati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 2/1977, gli alberi monumentali di cui all'art. 136 del D. Lgs. n°42/2004 e quelli di cui all'art. 7 della Legge n. 10/2013 e loro successive modifiche.
2. Gli Alberi monumentali tutelati ai sensi della Legge 10/2013 sono iscritti nell'elenco degli Alberi Monumentali d'Italia (AMI) di cui al Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 ottobre 2014, e sottoposti alle disposizioni di cui alla Circolare ministeriale n. 461 del 05/03/2020 inerente i Procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 7, comma 4), della sopra citata legge 10/2013 e degli articoli 9, 11 e 13 del Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 e SS.MM. e i. In applicazione di tali disposizioni sono vietati gli interventi di abbattimento e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale, salvo che per casi motivati e improcrastinabili. In questi ultimi casi si rende necessaria l'autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali. Relativamente alle attività istruttorie autorizzative alla realizzazione degli interventi si fa riferimento alla citata Circolare ministeriale n. 461 del 05/03/2020 e alle successive Linee guida per gli

interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali approvate con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali del 30 marzo 2020. Gli interventi devono obbligatoriamente essere eseguiti da ditte qualificate, iscritte alla Camera di Commercio e dotate di personale con qualifica di Arboricoltore attraverso certificazione riconosciuta dalla Società Italiana di Arboricoltura.

3. Gli Alberi monumentali o esemplari ricadenti in aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1 del D.lgs. 42/2004 ovvero appartenenti a Beni Culturali di cui all'art. 10 della parte II del sopra citato decreto, sono soggetti alle procedure autorizzative previste dalle vigenti norme statali.

5. Agli Alberi di pregio regionale tutelati ai sensi della L.R. 2/77 si applicano le procedure fissate dalle vigenti norme regionali.

TITOLO IV - ABBATTIMENTI

Articolo 17. Abbattimento ordinario

1. L'abbattimento di alberi e siepi tutelati ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento è consentito previa istanza da parte del proprietario o avente titolo da presentare al Settore competente secondo le modalità rese note dallo stesso attraverso il sito web del Comune. L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione fotografica, planimetrica e da una relazione tecnica attestante le motivazioni dell'abbattimento utilizzando le modalità e la modulistica fornite dal Settore competente. Gli abbattimenti urgenti sono disciplinati dal successivo art. 18.

2. L'istanza di abbattimento può essere presentata nei seguenti casi:

- a. esemplari arborei non più vegeti;
- b. condizione di grave instabilità dovuta al cedimento dell'apparato radicale, a lesioni al fusto o alle branche principali, tali da generare un livello di rischio ritenuto inaccettabile e/o non mitigabile con interventi manutentivi, da dimostrare mediante valutazione della stabilità, se necessario di tipo strumentale, comprensiva dell'analisi del rischio arboreo, redatta da un tecnico abilitato alla professione di agronomo o forestale e iscritto all'Ordine professionale corrispondente qualora liberi professionisti, sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente agli Ordini e Collegi professionali di appartenenza. Tale analisi dovrà indicare i dati rilevati e i parametri di riferimento inerenti alla presenza di difetti e/o alterazioni di tipo biomeccanico, localizzati al sistema radicale, al colletto e/o del fusto, che ne compromettono la stabilità;
- c. eccessiva densità arborea che comprometta il regolare sviluppo vegetativo della specie di appartenenza dei singoli esemplari e che renda necessario l'abbattimento selettivo al fine di migliorare le condizioni vegetative delle piante che si intendono conservare;
- d. alberi ubicati a ridosso di edifici, quando questi ultimi impediscano in modo significativo lo sviluppo della parte ipogea ed epigea della pianta, o situati nelle vicinanze di importanti linee aeree (elettriche o di telecomunicazione) che rendano necessari interventi di potatura tali da alterare in modo irreversibile la struttura della chioma e da determinare la compromissione del suo stato di salute;
- e. lesioni o danni significativi a manufatti edilizi o a sottoservizi a rete primari, per i quali sia dimostrata la causa riconducibile allo sviluppo dell'apparato radicale o del tronco, tali da comprometterne la stabilità o la funzionalità;
- f. quando l'albero impedisca la realizzazione di opere indispensabili per adeguamenti normativi inerenti ad esempio la sicurezza, la viabilità, le barriere architettoniche, il miglioramento/adeguamento sismico ecc. e non sia possibile intervenire sugli alberi con soluzioni tecniche alternative.

3. Nei casi elencati al precedente comma la mancata risposta del Comune entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di abbattimento costituisce accoglimento implicito della stessa secondo il principio, per quanto disciplinato dal presente Regolamento, del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 legge 241/1990. Tale istituto non si applica agli alberi di pregio o monumentali di cui ai precedenti art. 15 e 16. L'amministrazione comunale in via di autotutela può in ogni caso annullare o revocare l'atto implicito di assenso ai sensi dell'art. 21 quinquies e nonies della L. 241/90.

4. L'istanza di abbattimento può essere presentata negli interventi di riassetto dei "Giardini di interesse storico culturale e ambientale" individuati dal PUG alla tavola VT4.1 ed agli elaborati C1.4.4 di

Quadro Conoscitivo, solo per l'abbattimento selettivo utile alla corretta ricostruzione filologica degli assetti ovvero per la riduzione dell'eccessiva densità delle piante. In tali casi l'istanza deve essere corredata da idonea documentazione comprovante l'assetto vegetazionale originario e la necessità di diradamento selettivo, e non è applicabile l'istituto del silenzio-assenso. Per i casi ricadenti in beni soggetti a vincoli o tutele ai sensi di disposizioni sovraordinate occorre allegare all'istanza i necessari pareri, autorizzazioni ed atti di assenso eventualmente dovuti ai sensi delle vigenti norme, da allegare all'istanza.

5. Nei casi in cui l'istanza non sia supportata da motivazioni idonee a legittimare l'autorizzazione all'abbattimento, l'Ufficio competente comunica al richiedente i motivi ostativi e adotta il provvedimento negativo i sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

6. L'abbattimento degli esemplari arborei o delle siepi di cui all'art. 4 è condizionato all'obbligo di nuovo impianto compensativo o di monetizzazione secondo le disposizioni di cui al successivo Titolo V.

7. L'abbattimento di alberi pubblici effettuato da parte di imprese incaricate della manutenzione del verde comunale non è soggetto alla procedura di cui al precedente comma 1, ma deve essere effettuato sotto la supervisione del settore comunale competente e nel rispetto dei principi di cui al presente articolo.

8. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da abbattere appartenga al genere *Platanus*, il proprietario o avente titolo dovrà richiedere l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale in base alle disposizioni di cui al DM 29 febbraio 2012.

9. Le Ditte esecutrici dei lavori devono essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dimostrare di essere qualificate alla realizzazione degli interventi di cui trattasi.

10. Sono considerati non autorizzati ed effettuati in violazione al presente Regolamento i seguenti interventi fatti salvi gli abbattimenti consentiti nell'ambito del rilascio di titoli abilitativi edilizi di cui al Regolamento Edilizio:

- a. abbattimenti operati prima del termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza;
- b. abbattimenti per i quali sono state addotte motivazioni che in fase istruttoria o ispettiva sono risultate non veritiere o frutto di errate valutazioni tecniche;
- c. i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'eventuale provvedimento autorizzatorio;
- d. l'inosservanza accertata delle disposizioni contenute nei commi precedenti.

11. Qualora venga accertata la presenza di nidi in uso, è vietato l'abbattimento nel periodo di nidificazione dell'avifauna, dal 15 marzo al 15 luglio. Nel caso sia necessario intervenire in tale periodo per un abbattimento urgente ai sensi del successivo art. 18, prima di procedere con l'intervento dovrà essere effettuato un intervento da parte di personale qualificato per la valutazione delle azioni idonee da attuare.

Articolo 18. Abbattimento urgente

1. Nel caso di pericolo imminente per l'incolumità delle persone o danni importanti alle cose è possibile procedere con un abbattimento urgente inviando contestualmente al Settore comunale competente una comunicazione circostanziata dell'intervento e delle cause che ne hanno determinato la necessità e l'urgenza. Tale comunicazione a firma del proprietario o avente titolo, dovrà essere corredata da documentazione fotografica idonea a dimostrare l'immediato stato di pericolosità, quale ad esempio evidente sradicamento, progressivo e rapido sollevamento della zolla o inclinazione del fusto, danni irreversibili da eventi meteorici estremi, tali da compromettere la stabilità dell'albero, ecc.

2. Entro 15 giorni successivi alla data di consegna della comunicazione di cui al comma 1 del presente art., dovrà essere presentata in sanatoria l'istanza di abbattimento, corredata qualora richiesto da valutazione della stabilità con verifica strumentale come indicato nel precedente art. 17, comma 2, lett. b.

3. Il materiale vegetale derivante dall'abbattimento deve essere accatastato in loco per almeno 7 giorni dall'abbattimento, fatte salve esigenze di sicurezza o di transitabilità, per consentire all'Amministrazione comunale di effettuare eventuali verifiche circa la regolarità dell'abbattimento.
4. Qualora l'Amministrazione comunale rilevi l'inconsistenza delle motivazioni addotte, l'abbattimento sarà considerato non autorizzato.
5. In seguito all'abbattimento il proprietario ha l'obbligo di effettuare un nuovo impianto compensativo come da disposizioni di cui al successivo art. 22.

Articolo 19. Abbattimento per interventi di trasformazione edilizia e urbanistica

1. Gli abbattimenti di cui al presente art. sono consentiti nel rispetto dello strumento urbanistico vigente e delle disposizioni di cui al precedente art. 17 commi 8, 9, 10 e 11, con esclusione degli alberi monumentali di cui all'art. 3, comma 3 il cui abbattimento è vietato ed è soggetto alle sanzioni di legge. Per abbattimenti conseguenti ad attività edilizia libera occorre presentare istanza ai sensi dell'art. 17.
2. Nel caso di opere pubbliche per la cui realizzazione sia necessario effettuare abbattimenti di piante tutelate, l'esigenza di ricorrere a tale intervento è opportunamente documentata nel progetto, all'interno del quale sono rappresentati gli abbattimenti e i nuovi impianti a compensazione.

Articolo 20. Abbattimento non autorizzato

1. L'abbattimento di alberi in aree private eseguito in assenza di autorizzazione o prima dei termini previsti al precedente art. 17, ovvero ogni intervento non autorizzato che abbiano compromesso la vitalità della pianta, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 27, nonché all'obbligo di reimpianto compensativo con le modalità previste dal successivo art. 22. Qualora non sussistano le condizioni per l'ammissibilità dell'abbattimento di cui agli artt. 17, 18 e 19, l'Amministrazione comunale può applicare sanzioni più severe da regolamentare con successivo atto di Giunta.
2. L'abbattimento di alberi in aree pubbliche comunali avvenuto per motivazioni non ricomprese nei casi ritenuti ammissibili ai sensi del presente Regolamento, ovvero per interventi non autorizzati che ne abbiano compromesso la vitalità, si applicano le sanzioni di cui all'art. 27 e un indennizzo proporzionale al "valore ornamentale complessivo" della pianta abbattuta come definito nell'allegato B del presente regolamento.
3. Qualora non sia possibile risalire con certezza alla circonferenza del tronco dell'albero abbattuto, per il calcolo dell'indennizzo si assume quale dimensione di riferimento una circonferenza del tronco teorica di cm 120.

Articolo 21. Condizioni generali delle autorizzazioni e obbligo di esibizione

1. Nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento sono sempre fatti salvi i diritti di terzi, nei cui confronti l'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità. Il proprietario, l'avente titolo e/o gli esecutori dei lavori sono interamente responsabili dei danni provocati a cose o persone nel corso di lavori finalizzati all'esecuzione dell'intervento autorizzato.
2. Il proprietario o avente titolo provvede affinché sul luogo ove si svolge l'intervento autorizzato sia disponibile una copia dell'autorizzazione.
3. Le autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento decadono decorso un anno dal loro rilascio.

TITOLO V - SOSTITUZIONI E NUOVI IMPIANTI

Articolo 22. Sostituzione di esemplari abbattuti e nuovi impianti

1. Fatti salvi i casi di abbattimento per necessità di diradamento selettivo di cui all'art. 17 comma 2, lett. c), nonché degli interventi di riassetto dei giardini storici di cui all'art. 17 comma 4, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti nell'ambito dell'intervento e nel rispetto delle distanze minime di cui al comma 3 del presente articolo. Nel caso in cui lo spazio nell'area di intervento sia insufficiente si può procedere ai sensi del successivo art. 23. All'istanza di abbattimento sarà allegato un elaborato grafico che rappresenti gli alberi da abbattere con indicazione della specie, i nuovi impianti con indicazione della specie, della posizione e dell'area di rispetto. I nuovi impianti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni indicate nella eventuale autorizzazione, entro i termini indicati nella stessa e comunque non oltre nove mesi dall'abbattimento. Le sostituzioni ed i nuovi impianti conseguenti ad interventi edilizi privati soggetti a titolo abilitativo non sono sottoposti alle disposizioni del presente Regolamento, ma devono conformarsi a quanto previsto dal Regolamento Edilizio.
2. L'abbattimento di alberi di pregio comunale di cui all'art. 15 deve essere compensato da nuovi impianti sostitutivi nel rapporto di 1:2, all'interno del lotto sul quale si realizza l'intervento con alberature della stessa classe di grandezza per almeno uno degli esemplari sostitutivi e la possibilità di utilizzare specie delle classi di grandezza inferiori per la seconda sostituzione. I nuovi impianti sono comunque salvaguardati per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela.
3. La messa a dimora di nuovi alberi o di siepi, anche in sostituzione di piante abbattute di cui al precedente comma 1, deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti distanze minime calcolate dal colletto:
 - a. distanza dai confini non inferiore a m 3 per gli alberi di prima grandezza, m 2 per alberi di seconda grandezza e m 1 per alberi di terza grandezza. Sono fatti salvi accordi diversi tra le parti formalizzati attraverso scrittura privata registrata, e le disposizioni più restrittive del Codice della Strada e relativo Regolamento, dalle norme e regolamenti relativi ad infrastrutture di trasporto, linee energetiche aeree e interrate, dai Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e dalla normativa di polizia idraulica;
 - b. Nella scelta della specie occorre tenere conto delle dimensioni che la pianta può potenzialmente raggiungere a maturità, evitando specie di prima grandezza nelle condizioni di scarso spazio.
 - c. oltre al rispetto delle distanze di cui ai punti precedenti ai nuovi esemplari arborei deve essere garantita la disponibilità di una superficie permeabile minima circostante il tronco preferibilmente pari all'area di rispetto di cui all'art. 3 comma 4;
 - d. distanza minima tra alberi dovrà essere valutata in base alle caratteristiche specifiche; nella scelta della specie pertanto occorre tenere conto delle dimensioni che la pianta può potenzialmente raggiungere a maturità, di norma non dovrebbe essere inferiore a 3 metri;
 - e. distanza dai confini di siepi e arbusti non inferiore a mezzo metro.
4. I nuovi impianti devono essere eseguiti con materiale proveniente da specifico allevamento vivaistico qualificato, risultare di buona qualità merceologica, disporre di garanzia all'attecchimento.
5. Nel verde pubblico e privato è vietata l'immissione di specie alloctone di cui al Regolamento UE n. 1143/2014 (elenco delle specie alloctone invasive di rilevanza unionale progressivamente aggiornato) e al Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230.
6. Eventuali deroghe ai reimpianti previsti dal presente articolo potranno essere ammesse unicamente per motivi di pubblica utilità o di messa in sicurezza secondo le disposizioni impartite dagli organi competenti.

Articolo 23. Sostituzioni e monetizzazione

1. Nel caso di dimostrata impossibilità di reimpianto all'interno del lotto di intervento, a seguito del rispetto delle distanze prescritte all'articolo precedente, potranno essere messi a dimora, comunque all'interno dell'area di intervento, esemplari di arbusti con una densità di una pianta per ogni metro quadrato della stessa superficie, ovvero attraverso il pagamento al Comune di un corrispettivo monetario secondo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Ai fini della determinazione del corrispettivo monetario delle alberature private abbattute non sostituite viene assunto come valore di riferimento il prezzo medio di mercato (Pm) di un albero con circonferenza del tronco 16/18 cm, corrispondente al prezzo calcolato come valore medio tra le diverse specie rappresentative del verde ornamentale, oltre i costi delle operazioni di messa a dimora della pianta. Il valore Pm viene determinato con determina dirigenziale sulla base dei prezzi di mercato corrispondenti desunti dai listini delle camere di commercio e dai listini di uso comune delle Pubbliche Amministrazioni. Il valore Pm viene di norma aggiornato ogni due anni sulla base delle variazioni eventuali dei valori di mercato corrispondenti.
3. Gli importi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono versati in apposito capitolo di bilancio istituito e destinato alla copertura finanziaria di interventi di riqualificazione del verde pubblico comunale.

TITOLO VI - POTATURE

Articolo 24. Potature e rimonde ordinarie

1. Un albero correttamente piantato e gestito, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura riveste un carattere di straordinarietà, che va effettuato solo se finalizzato ad eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale, nei casi di interferenza con elettrodotti o altre reti tecnologiche preesistenti e per contenere la chioma (potature di contenimento) in modo da evitare interferenze con manufatti, o per la prevenzione di alterazioni strutturali della chioma nei giovani alberi (potatura di formazione).
2. Al fine di tutelare i alberi e la loro importante funzione ecologica, il Comune promuove la conoscenza e diffusione di buone pratiche di gestione e potature che, con l'obiettivo di non provocare danni, devono essere eseguite a regola d'arte ad opera di ditte qualificate iscritte alla Camera di Commercio e preferibilmente dotate di qualifica di Arboricoltore certificato, in modo da mantenere la chioma integra e a portamento naturale tipico di ciascuna specie arborea.
3. La rimonda dal secco, finalizzata alla sola asportazione di rami o branche non più vegete, senza limitazioni nel diametro di taglio, sono consentiti nell'arco di tutto l'anno, preferibilmente nei mesi estivi.
4. Le potature su latifoglie decidue devono essere effettuate nel periodo dal 1° novembre al 15 marzo, quando gli alberi sono in riposo vegetativa, interessando branche di diametro non superiore a 10 cm. A garanzia della "dominanza apicale" esercitata dalla gemma terminale, dovrà essere adottata la tipologia definita "potatura a tutta cima" da eseguire esclusivamente attraverso la tecnica del taglio di ritorno: accorciamento, di norma contenuto a 1/3 della lunghezza del ramo/branca, tramite asportazione della porzione apicale del ramo/branca fino all'inserzione di un ramo secondario inferiore con un diametro di almeno 1/3 rispetto a quello asportato, che a sua volta assumerà la funzione di cima. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato. Il periodo sopra indicato, in presenza di particolari condizioni climatiche e di una connessa attività vegetativa, potrà essere ridotto o prorogato con specifico atto dirigenziale.
5. Le potature su sempreverdi possono essere effettuate tutto l'anno con tagli su branche non superiori a cm 10 di diametro con la stessa metodologia di cui al precedente comma.
6. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga al genere *Platanus*, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale.
7. Le potature di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo possono essere eseguite senza necessità di autorizzazione da parte del Comune.
8. Sono vietati i seguenti interventi salvo casi motivati da autorizzare ai sensi dell'art. 25:
 - a. gli interventi di capitozzatura lunga o corta, ovvero i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto (ad esclusione degli interventi di capitozzatura effettuati nell'ambito della conduzione agraria di alberi secondo metodi tradizionali, ad esempio salici);
 - b. gli interventi che comportino una drastica riduzione della chioma, alterando completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e compromettendone il ciclo vitale;
 - c. nelle conifere la cimatura dell'asse principale e dei rami, ad esempio su piante del genere *Cedrus*, *Pinus*, *Abies*, ecc.

- d. la potatura nel periodo dal giorno 16 marzo al 31 ottobre. Nelle potature eseguite in periodo invernale, occorre evitare di eseguire gli interventi nelle giornate particolarmente fredde, e comunque mai con temperature inferiori a 3°C.

9. I proprietari di aree verdi prospicienti lo spazio pubblico, sono tenuti ad effettuare la manutenzione ordinaria della vegetazione con cadenza regolare, in applicazione dell'art. 19 del Regolamento di Polizia Urbana (*Rami e siepi*). In particolare è obbligatorio intervenire, a regola d'arte e in modo rispettoso della salute della pianta, in tutti i casi in cui la vegetazione invada i marciapiedi o le strade tanto da configurare una situazione di rischio, quale ad esempio la limitazione alla visibilità viabilistica, quando le ramificazioni coprono o rendono difficile la visione di segnali stradali o lanterne semaforiche, quando riducono eccessivamente l'efficienza degli impianti di illuminazione pubblica o causino danno alle linee di alimentazione delle filovie, quando compromettano l'incolumità pubblica.

10. Nella manutenzione del verde pubblico, il settore comunale competente può intervenire con modalità diverse da quelle di cui al presente articolo, anche con potature straordinarie ai sensi del successivo art. 25, per ragioni di interesse pubblico.

Articolo 25. Potatura straordinaria di contenimento della chioma e di risanamento

1. Le potature di cui al presente articolo dovranno essere eseguite da ditte qualificate, dotate di personale con qualifica di arboricoltore. Sono considerate potature straordinarie le seguenti tipologie d'intervento:

- a. potatura di riduzione e contenimento della chioma per i motivi di cui all'articolo precedente e di diametro superiore a dieci centimetri, ammessa unicamente nel periodo 1° novembre - 15 marzo, eseguendo raccorciamenti di rami e branche con tagli di ritorno effettuati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta.
- b. potatura di risanamento e ricostruzione, che consiste in interventi di asportazione di branche o rami ancora vegeti, di diametro anche superiore a dieci centimetri, soggetti ad evidenti patologie che ne compromettano la stabilità, ovvero per motivi fitosanitari in seguito ad eventi accidentali o a precedenti interventi non corretti. Tali interventi sono consentiti nell'arco di tutto l'anno.

2. Negli interventi di riduzione e di risanamento della chioma, con esclusione di quelli eseguiti per conto del Comune su aree pubbliche, il proprietario o avente titolo deve inoltrare specifica istanza autorizzativa, corredata di documentazione fotografica e idonea relazione tecnica che dimostri l'esistenza delle condizioni previste dal precedente comma, al Settore comunale competente. La mancata risposta dell'Amministrazione comunale entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di potatura costituisce autorizzazione implicita, per quanto disciplinato dal presente Regolamento, in base alla ricorrenza del principio del silenzio-assenso, fatti salvi gli alberi di pregio e monumentali di cui all'art. 3, commi 2 e 3, per i quali è sempre necessaria la preventiva espressione di assenso da parte del Settore competente.

3. Nel caso in cui l'esemplare arboreo sottoposto all'intervento appartenga al genere *Platanus*, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno preventivamente ottenere l'autorizzazione dal Servizio Fitosanitario Regionale.

4. Le potature di alberi privati eseguite in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente Titolo o in assenza di autorizzazione, che compromettano irrimediabilmente lo sviluppo futuro della chioma secondo le caratteristiche tipiche della specie, sono soggette alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 27 del presente Regolamento.

5. Le potature di alberi pubblici eseguite in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente Titolo sono assimilabili a danneggiamenti e quindi soggette alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 27 del

Regolamento e ad indennizzo calcolato sulla base delle modalità previste nell'allegato B del presente Regolamento.

6. L'ammontare dell'indennizzo di cui al precedente comma 4 verrà determinato a seguito di una verifica eseguita dall'Amministrazione comunale:

- a. contestualmente alla notifica della sanzione nei casi più gravi, quelli in cui lo sviluppo della chioma risulta irrimediabilmente compromesso;
- b. entro tre anni dalla data di notifica della sanzione pecuniaria nei casi meno gravi, al fine di verificare il portamento assunto dalla chioma successivamente agli interventi cesori subiti.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26. Vigilanza

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale del Comune di Modena, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria o ad altri soggetti con i quali sia stipulata apposita convenzione per lo svolgimento delle suddette funzioni.

Articolo 27. Sanzioni

1. Ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca più grave illecito, è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento o da quelli richiamati nell'articolo, da € 25,00 a € 500,00, in base all'art. 7 bis del T.U.E.L., Decreto L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, oltre all'obbligo di reintegro o monetizzazione secondo le disposizioni di cui al precedente titolo V.

2. Sono fatte salve diverse norme di legge in particolare per quanto riguarda gli alberi monumentali di cui all'art. 3, comma 3.

3. Con separato provvedimento adottato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689, la Giunta stabilisce l'importo del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta in relazione ad ogni violazione prevista dal presente regolamento.

4. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

Articolo 28. Indennizzi per danni o ripristini del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato nelle aree verdi

1. In caso di danneggiamenti o di abbattimenti di esemplari arborei o arbustivi pubblici, in violazione delle norme del presente regolamento, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono tenuti alla riduzione in pristino a proprie spese.

2. Fatte salve disposizioni diverse dell'Amministrazione comunale, ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato ricorrendo alle imprese individuate dall'Amministrazione comunale per l'effettuazione delle manutenzioni ordinarie. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune che attribuirà al soggetto responsabile l'importo dell'indennizzo dovuto per il ripristino del danno, calcolato ai sensi dell'Allegato B al Regolamento.

3. Gli importi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono versati in apposito capitolo di bilancio istituito e destinato alla copertura finanziaria di interventi di riqualificazione del verde pubblico comunale.

Articolo 29. Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento:

- sono integrate e aggiornate le disposizioni riguardanti il verde contenute nel '*Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo e ripristino nelle aree pubbliche o di uso pubblico*' e nel '*Regolamento di Polizia Urbana*' fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2;
- in caso di contrasto o anche di semplici difformità definitorie tra i provvedimenti comunali già vigenti, prevalgono comunque le disposizioni del Regolamento del Verde.

2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:

- "Regolamento per l'abbattimento di alberature che ecceda la sfera della conduzione agraria", appendice del Regolamento edilizio (Delibera n. 228 del 09/09/1993);
- "Disciplinare per l'esecuzione di lavori di scavo e ripristino nelle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale" di cui all'art. 7 del "Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo..." di cui al comma precedente (approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 85 del 19.12.2019), limitatamente alle seguenti disposizioni:
 - articolo 10.3 "Tutela del verde": si intende sostituita la definizione delle distanze di rispetto delle "aree di tipo a)" e delle "alberature monumentali di specie Platano e Quercia";
 - articolo 11 "Criteri di stima dei danni al verde pubblico". E' sostituita la metodologia di calcolo degli indennizzi per danneggiamenti agli apparati radicali con quella dell'allegato B al presente Regolamento.
- Le disposizioni di cui al '*Regolamento di Polizia Urbana*' (approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 1 del 11.01.2018 e sue modifiche) per quanto attiene all'art. 59, comma 1 riguardo ai danneggiamenti ad alberi e arbusti e alle relative sanzioni.

ALLEGATO A.

Classificazione delle specie arboree e arbustive in relazione al contesto territoriale.

GRUPPO 1 – Specie arboree e arbustive autoctone e/o di rilevante interesse ecologico e storico testimoniale e/o frequenti nei contesti urbani.

SPECIE ARBOREE

Nome scientifico

Acer campestre

Acer monspessulanum

Acer opalus

Acer pseudoplatanus

Aesculus hippocastanum

Alnus cordata

Alnus glutinosa

Carpinus betulus

Cedrus atlantica

Cedrus deodara

Cedrus libani

Celtis australis

Cercis siliquastrum

Diospyros kaki

Fraxinus excelsior

Fraxinus ornus

Fraxinus oxycarpa

Ginkgo biloba

Ilex aquifolium

Juglans regia

Liriodendron tulipifera

Magnolia grandiflora

Mespilus germanica

Nome comune

Acero campestre

Acero minore

Acero opalo

Acero di monte

Ippocastano

Ontano napoletano

Ontano nero

Carpino bianco

Cedro dell'Atlante

Cedro dell'Himalaya

Cedro del Libano

Bagolaro

Albero di Giuda

Cachi

Frassino maggiore

Orniello

Frassino ossifillo

Ginkgo

Agrifoglio

Noce

Liriodendro o albero dei tulipani

Magnolia

Nespolo

<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Olea europaea</i>	Olivo
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Pinus sylvestris</i>	Pino silvestre
<i>Platanus spp</i>	Platano
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus canescens</i>	Pioppo gatterino
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero
<i>Populus nigra var. italica</i>	Pioppo cipressino
<i>Prunus armeniaca</i>	Albicocco
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano
<i>Prunus cerasifera var. pissardii</i>	Mirabolano
<i>Prunus domestica</i>	Susino
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio canino
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Quercus cerris</i>	Cerro
<i>Quercus ilex</i>	Leccio
<i>Quercus petraea</i>	Rovere
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Quercus robur (Q. pedunculata)</i>	Farnia
<i>Salix alba</i>	Salice bianco
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Taxodium distichum</i>	Cipresso calvo
<i>Taxus baccata</i>	Tasso
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrale
<i>Tilia spp.</i>	Tigli (subsp, cultivar, specie alloctone)
<i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre
<i>Ulmus laevis</i>	Olmo bianco o cigliato

SPECIE ARBUSTIVE

Nome scientifico

Abelia grandiflora
Buxus sempervirens
Colutea arborescens
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Deutzia spp
Euonymus europaeus
Forsythia sp
Frangula alnus
Hippophae rhamnoides
Lagerstroemia indica
Laurus nobilis
Laburnum anagyroides
Ligustrum vulgare
Nandina domestica
Paliurus spina christi
Philadelphus spp
Prunus laurocerasus
Prunus spinosa
Punica granatum
Rhamnus cathartica
Rosa canina
Ruscus aculeatus
Spirea spp
Syringa vulgaris
Viburnum lantana
Viburnum opulus
Viburnum tinus

Nome comune

Abelia
Bosso
Vescicaria
Corniolo
Sanguinello
Nocciolo
Deuzia
Fusaggine o berretta da prete
Forsizia
Frangola
Olivello spinoso
Lagestroemia o mirto crespo
Alloro
Maggiociondolo
Ligustro
Nandina
Marruca
Filadelfo o fiori d'angelo
Lauroceraso
Prugnolo
Melograno
Spincervino
Rosa selvatica
Pungitopo
Spirea
Lillà
Lantana
Pallon di neve
Laurotino

Weigela florida

Veigelia

Il presente elenco è da considerarsi esemplificativo e non esaustivo.

GRUPPO 2 – Specie arboree a rapida crescita, alloctone e/o localmente infestanti.

Nome scientifico

Acer negundum

Albizia julibrissin

Broussonetia papyrifera

Chamaecyparis spp.

Cupressocyparis leilandii

Cupressus arizonica

Ficus carica

Picea abies

Pinus nigra

Populus euroamericana

Robinia pseudoacacia

Salix spp.

Thuia spp.

Nome comune

Acero americano

Albizzia

Gelso da carta

Falso cipresso

Cipresso di Leyland

Cipresso dell'Arizona

Fico

Abete rosso

Pino nero

Pioppo ibrido

Robinia

Salici (con esclusione del *Salix alba* salice bianco)

Tuia

Per quanto riguarda le **specie alloctone invasive** di cui al **Regolamento UE n. 1143/2014** (Elenco delle specie alloctone invasive di rilevanza unionale), si rimanda ad eventuali indicazioni specifiche per il controllo/eradicazione in base alle direttive specifiche ed agli elenchi pubblicati sul sito del Ministero per la transizione ecologica (www.mite.gov.it).

Elenco delle specie arboree più comuni suddivise in classi di grandezza

ALBERI DI PRIMA GRANDEZZA

Nome scientifico

Acer platanoides

Acer pseudoplatanus

Aesculus hippocastanum

Cedrus atlantica

Cedrus deodara

Celtis australis

Cupressus sempervirens

Ginkgo biloba

Juglans regia

Liriodendron tulipifera

Magnolia grandiflora

Platanus x acerifolia

Populus alba

Populus nigra

Quercus cerris

Quercus ilex

Quercus robur

Salix alba

Salix fragilis

Taxodium distichum

Tilia x europaea

Nome comune

acero riccio

acero di monte

ippocastano

cedro dell'Atlante

cedro dell'Himalaya

bagolaro

cipresso comune

ginkgo

noce

liriodendro

magnolia

platano

pioppo bianco)

pioppo nero)

cerro

leccio

farnia

salice bianco

salice fragile

cipresso calvo

tiglio europeo

ALBERI DI SECONDA GRANDEZZA

Nome scientifico

Acer campestre

Alnus glutinosa

Diospyros kaki

Diospyros virginiana

Fraxinus ornus

Gledischia triaacanthos

Prunus avium

Sophora japonica

Sorbus domestica

Quercus pubescens

Ulmus minor

Nome comune

acero campestre

ontano nero

Cachi

Loto della Virginia

orniello

gledischia

ciliegio

sofora

sorbo domestico

roverella

olmo campestre

ALBERI DI TERZA GRANDEZZA

Nome scientifico

Acacia dealbata

Acer monspessolanum

Cercis siliquastrum

Laburnum anagyroides

Ligustrum lucidum

Ligustrum ovalifolium

Magnolia obovata

Magnolia x soulangeana

Magnolia stellata

Malus floribunda

Mespilus germanica

Morus alba

Morus nigra

Nome comune

mimosa

acero minore

albero di Giuda

maggiociondolo

ligustro lucido

ligustro

magnolia giapponese

meli da fiore

nespolo

gelso bianco

gelso nero

<i>Olea europaea</i>	olivo
<i>Prunus armeniaca</i>	albicocco
<i>Prunus cerasifera pissardii</i>	
<i>Prunus domestica</i>	susino
<i>Prunus dulcis</i>	mandorlo
<i>Taxus baccata</i>	tasso

ALLEGATO B. Calcolo degli indennizzi dovuti per danneggiamenti al patrimonio vegetale

STIMA DEL VALORE DELL'ALBERO

Gli indennizzi vengono determinati in base alla stima del cosiddetto “valore ornamentale complessivo” dei singoli alberi adottando un procedimento di tipo parametrico, salvo diversa disposizione di legge per gli esemplari monumentali.

Il valore ornamentale complessivo (VOC) si ottiene moltiplicando un decimo del prezzo di acquisto al vivaio (Pb) di un albero per il valore di tre indici secondo la formula:

$$\text{VOC} = \text{Pb} \times \text{ID} \times \text{IP} \times \text{IES}$$

Pb = prezzo di acquisto al vivaio x1/10

ID = Indice di dimensione

IP = Indice di posizione

IES = Indice estetico e delle condizioni sanitarie

Pb = Indice base sul valore di mercato

È basato sul 10% dei prezzi di mercato al dettaglio di pari specie con taglia del tronco pari a cm 10-12 nelle latifoglie o un'altezza di 150-175 cm nelle conifere. Il valore base da prendere in considerazione è pari a 1/10 del prezzo di mercato di un albero di tale taglia.

ID = Indice di dimensione dell'albero

Valore determinato misurando la circonferenza del tronco a torace-uomo:

CIRCONFERENZA cm	INDICE
30	1,0
40	1,4
50	2,0
60	2,8
70	3,8
80	5,0
90	6,4
100	8,0
120	11
140	14
160	16
180	18
200	20
240	22
260	23
280	24
300	25
400	30
500	35

IP = Indice di posizione

Tale indice varia da 10 a 6 in relazione al posizionamento della pianta nel contesto urbano.

POSIZIONE	INDICE
centro città	10
periferia	8
zona rurale	6

Per l'individuazione dell'indice di posizione si faccia riferimento alle **tavole DU2 del Piano urbanistico Generale (PUG)** con le seguenti definizioni:

Centro città = tessuti urbani della "Città storica" di cui al Titolo III delle norme di PUG

Periferia = tessuti urbani della "Città da qualificare" di cui al Titolo IV delle norme di PUG

Zona rurale = ambiti territoriali esterni al "Territorio urbanizzato"

IES = Indice estetico e fitosanitario

Variabile da 1 a 10 in base al sesto di impianto rispetto ad altre piante facendo riferimento allo stato fitosanitario.

INDICE ESTETICO E FITOSANITARIO	
Sano, vigoroso, solitario	10
Sano, vigoroso in filare	9
Sano, vigoroso in gruppo	8
Sano, di medio vigore, solitario	7
Sano, di medio vigore in filare	6
Sano, di medio vigore in gruppo	5
Poco vigoroso, solitario	3
Poco vigoroso in gruppo	2
Senza vigore, deperente	0,5

STIMA DELL'INDENNIZZO

Determinazione del danno biologico.

Nel caso in cui l'albero abbia subito un danno al tronco, alla chioma o all'apparato radicale si calcola l'indennizzo stimando il valore del danno biologico subito in modo proporzionale all'entità dello stesso.

In altre parole, l'importo dell'indennizzo si ottiene moltiplicando il valore ornamentale complessivo (VOC) per un indice di riduzione (IR) secondo i parametri sotto riportati. Qualora il danno superi una soglia critica tale per cui la pianta si intende irreversibilmente compromessa, l'indennizzo può raggiungere il 100% del VOC anche se l'albero non è stato immediatamente abbattuto.

Danno al tronco

L'indennizzo è proporzionale al settore circolare del tronco che abbia subito una lesione profonda fino alla zona del *cambio*. In tal senso il valore dell'indennizzo si ottiene moltiplicando il VOC per un indice di riduzione percentuale determinato in rapporto al settore circolare del tronco danneggiato:

Indennizzo = valore del danno biologico = VOC x IR

VOC = Valore ornamentale complessivo definito al paragrafo precedente

IR = Indice di riduzione in percentuale compreso tra il 10% (per lesione del tronco fino al 10% della circonferenza) e il 100% (per lesioni oltre il 50%) secondo la tabella seguente.

Nel caso in cui il danno interessi il tronco per più del 50% della circonferenza l'indennizzo è pari al VOC totale, dal momento che una lesione di tale entità, interrompendo i vasi che trasportano le sostanze nutritive dalla chioma alle radici e viceversa, comporterebbe la morte di più della metà del tronco e della chioma, compromettendo irrimediabilmente la stabilità della pianta.

Dimensione delle lesioni % rispetto alla circonferenza misurata all'altezza della ferita	IR = Riduzione % del valore dell'albero
Fino a 10	10
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 35	50
Fino a 40	60
Fino a 45	80
Fino a 50	90
> 50	100

Danno alla chioma

L'indennizzo è proporzionale alla perdita volumetrica di chioma dopo l'evento dannoso (potatura, rottura, incendio ecc.). In tal senso il valore dell'indennizzo si ottiene moltiplicando il VOC per un indice di riduzione percentuale determinato in rapporto alla parte di chioma danneggiata:

Indennizzo = valore del danno biologico = VOC x IR

VOC = Valore ornamentale complessivo definito al paragrafo precedente

IR = incidenza del danno alla chioma:

- danno fino al 25% della chioma, senza compromissione morfologica e fitosanitaria: **IR = 0,25;**
- 25%<danno<50%, danno morfologico e fitosanitario significativo: **IR = 0,50;**
- 50%<danno<75%: danno morfologico e fitosanitario grave recuperabile nel lungo periodo: **IR = 0,75;**
- danno > 75%: danno che compromette la sopravvivenza della pianta: **IR = 1,0.**

Danno agli apparati radicali

Qualora vengano eseguiti scavi in violazione delle norme del presente Regolamento nell'area di rispetto degli alberi, come definita al comma 4 dell'art 3 (ovvero m 4 per alberi di prima grandezza, m 2 per la seconda grandezza e m 1,5 per la terza grandezza) e tali scavi producano un danno all'apparato radicale, l'indennizzo è proporzionale al settore circolare di apparato radicale danneggiato. In tal senso il valore dell'indennizzo si ottiene moltiplicando il VOC per un indice di riduzione in gradi sessagesimali determinato in rapporto all'angolo del settore circolare dell'apparato radicale danneggiato:

Indennizzo = valore del danno biologico = VOC x IR

VOC = Valore ornamentale complessivo definito al paragrafo precedente

IR = settore circolare danneggiato calcolato in (gradi sessagesimali)/360.

Qualora le lesioni all'apparato radicale siano tali da compromettere la stabilità dell'albero e sia necessario procedere con l'abbattimento, il danno è considerato del 100% e l'indennizzo è pari al valore ornamentale complessivo. In tali casi le spese di abbattimento ed ogni altro onere derivante dallo smaltimento del materiale di risulta sono a carico di chi ha prodotto il danno. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale si debba fare carico dell'abbattimento dell'albero, al fine di determinare l'indennizzo occorre sommare al valore ornamentale complessivo i costi relativi all'eliminazione della ceppaia e allo smaltimento dei materiali di risulta.